

(N. 804)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 21 dicembre 1949 (V. Stampato N. 973-Urgenza)

presentato dal Ministro di Grazia e Giustizia

(GRASSI)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 21 DICEMBRE 1949

Delega al Presidente della Repubblica per la concessione di indulto.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Il Presidente della Repubblica è delegato a concedere indulto condizionato di tre anni delle pene inflitte o da infliggere per qualsiasi reato, esclusi quelli previsti da leggi finanziarie. Di altrettanto sono diminuite le pene superiori. Sono altresì condonate le pene pecuniarie fino a lire 300.000.

Nei confronti di coloro che, per la medesima condanna, hanno usufruito o possono usufruire di precedenti indulti, la riduzione delle pene detentive non potrà essere superiore ad un anno.

Il condono è ridotto a due anni nei confronti di chi ha riportato o riporta condanna a pena detentiva inferiore a cinque anni.

Sono esclusi dal beneficio coloro che, alla data del 15 dicembre 1949, abbiano riportato una o più condanne per delitto non colposo ad una pena detentiva superiore nel complesso ad anni tre.

Tuttavia non si tiene conto, nel computo dei precedenti penali, delle condanne per reati estinti per precedenti amnistie o per decorso, alla data di cui sopra, del termine della sospensione condizionale della pena ai sensi dell'articolo 167 del Codice penale e di quelle per le quali sia intervenuta la riabilitazione.

Il Vice Presidente della Camera dei deputati
TARGETTI.